COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

37.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 AGOSTO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 *(Approvata, in un testo unificato, dal Senato)* (3907);

Occhetto ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana (2163);

Capria ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 (3058) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 12, 13, 15

Andreis Sergio 12

Ciabarri Vincenzo 13

Curci Francesco, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 15

Galli Giancarlo 14

Martuscelli Paolo, *Relatore* 11, 13, 15

Mazza Dino 14

Tarabini Eugenio 13

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,45.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3907); Occhetto ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana (2163); Capria ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 (3058).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 », già approvata in un testo unificato dal Senato, nella seduta pomeridiana del 4 maggio 1989; e dei deputati Occhetto ed altri: « Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana »; Capria ed altri: « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 ».

Comunico che il relatore, al termine dei lavori del Comitato ristretto, ha presentato il seguente testo unificato:

DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO, NONCHÉ DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI NOVARA, COLPITI DALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987.

ART. 1.

(Finalità).

1. Alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché dei comuni della provincia di Novara, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, è destinata, nel quinquennio 1989-1993, la complessiva somma di lire 2.500 miliardi in ragione di lire 250 miliardi per il 1989, di lire 550 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 e di lire 600 miliardi per il 1993. Una quota di lire 100 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1989, lire 20 miliardi per gli anni dal 1990 al 1992 e lire 30 miliardi per l'anno 1993 è riservata ai comuni della provincia di Novara.

2. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato « Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como, nonché dei comuni della provincia di Novara, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 », al quale affluiscono, oltre alle somme di cui al comma 1, quelle destinate dalla Comunità economica europea quali contributi alla ricostruzione della Valtellina, ove dalla Comunità stessa non devolute per il finanziamento di progetti speciali non compresi nel piano e programma definito dalla regione Lombardia ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

ART. 2.
(Piano-programma).

1. Le finalità della presente legge si attuano mediante un piano-programma articolato in schemi previsionali e programmatici per la difesa del suolo, in attuazione dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e un piano socio-economico.

2. La regione, sentiti gli enti locali interessati, elabora ed adotta il piano-programma per la destinazione delle disponibilità della presente legge e il coordinamento con tutte le altre risorse, comunque disponibili nei bilanci o programmi di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici, anche economici, nonché concessionari di pubblici servizi.

ART. 3.
(Difesa del suolo e delle acque).

1. Per quanto riguarda la difesa del suolo, in attuazione ed integrazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, la regione propone all'autorità di bacino lo schema di cui all'articolo 31 della legge predetta per quanto riguarda i sub-bacini dei fiumi Adda – lago di Como, Brembo e Oglio, per le finalità dell'articolo 3 della medesima legge, con le indicazioni dello stesso articolo 31, con particolare riferimento ad interventi di prevenzione dei fenomeni franosi alluvionali, anche relativi ai terrazzamenti a vigneti, destinando quota parte delle disponibilità della presente legge per gli interventi più urgenti.

2. L'autorità di bacino può approvare lo schema per i predetti sub-bacini anche ad anticipazione dello schema di bacino, provvedendo in tal caso al coordinamento e all'ulteriore finanziamento in sede di adozione dello schema per il bacino del Po.

3. I sub-bacini di cui al presente articolo sono delimitati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con la regione.

4. Per le finalità di cui alla lettera *h)* dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nel sub-bacino dell'Adda, anche per individuare e rimuovere le cause dell'eutrofizzazione e salvaguardare le acque del lago di Como a fiumi idropotabili, è riservata una quota non inferiore a lire 50 miliardi, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.

5. Per le finalità di cui alla lettera *c)* dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e in particolare per consentire la regolazione automatizzata delle acque del lago di Como fino alla diga di Olginate e l'esecuzione delle opere di protezione, con riguardo specifico alla città di Como, è riservata una quota di lire 20 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1989 e lire 10 miliardi per il 1990, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni d'acqua per la produzione di energia elettrica dei sub-bacini dell'Adda, del Brembo e dell'Oglio e i relativi disciplinari sono adeguati per le finalità di cui alla lettera *i)* dell'articolo 3 della legge n. 183 del 1989.

7. Fino all'approvazione del piano di bacino del Po non possono essere rilasciate nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica.

8. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, alle prossime scadenze delle concessioni di grandi derivazioni relative ad impianti siti nel territorio di cui all'articolo 1 della presente legge l'ENEL rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della predetta legge n. 529.

9. Per le finalità di cui alla lettera *d)* dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, fino all'approvazione dello schema dei sub-bacini ai sensi della presente legge, non è consentita l'apertura di nuove cave se non in base ai piani regionali e provinciali vigenti.

10. In attesa e anticipata attuazione dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere cinque unità di personale tecnico-specializzato da assegnare a una sezione per la Valtellina del Servizio idrografico, con sede a Sondrio. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato ad assumere cinque geologi da assegnare a una sezione per la Valtellina del Servizio geologico con sede a Sondrio. All'onere del presente articolo, ivi compreso quello per l'istituzione e funzionamento delle sezioni, valutato in lire 500 milioni annui, si procede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

ART 4.

(Piano socio-economico).

1. Per quanto riguarda la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico, la regione elabora ed adotta un piano avente, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) riorganizzazione degli insediamenti abitativi con particolare riferimento alle opere acquedottistiche, igieniche e di disinquinamento, di competenza degli enti locali;

b) ricostruzione ed ammodernamento dei sistemi di accesso, viabilità e trasporto interessanti la provincia di Sondrio e le adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como. Per gli interventi sulle strade statali nn. 38, 36, 340 direzione Regina e 659 è autorizzato l'utilizzo fino a lire 500 miliardi dei residui di stanziamento dell'ANAS, esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 205 del 1989. Il piano-programma definirà anche un adeguato sistema intervallivo di comunicazione. A questo fine sono considerati funzionali al sistema intervallivo anche i collegamenti con i cantoni svizzeri nonché quelli con la provincia autonoma di Bolzano;

c) riattivazione e sostegno delle attività produttive, con particolare riguardo alle attività agricole e forestali, turistiche e ricettive, compreso l'esercizio dei servizi di trasporto a fune, artigianali e manifatturiere, nonché sportive, anche mediante la concessione da parte della regione di contributi in conto capitale e in conto interessi, nonché l'erogazione di contributi per l'incremento del fondo rischi dei consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato ai fini del più agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario; reintegrazione delle imprese danneggiate mediante attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e completamento degli interventi connessi al raggiungimento delle finalità della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Nella concessione di contributi ad imprese deve essere data particolare considerazione agli insediamenti che privilegiano l'incremento dell'occupazione, a quelli che non comportano consumi di territorio o danni ambientali e agli insediamenti del terziario avanzato ad alto valore aggiunto;

d) distribuzione articolata dei servizi sociali nei territori di cui all'articolo 1, al fine di favorire migliori condizioni di accesso e di utilizzazione dei medesimi da parte della popolazione interessata; incentivazione di attività di ricerca tecnologica e scientifica e di istruzione superiore e formazione finalizzata all'occupazione e alle nuove professioni;

e) recupero e conservazione del patrimonio culturale e ambientale con priorità per tutti quegli interventi urgenti di restauro statico ed architettonico degli edifici già individuati ed accertati con apposite perizie di spesa dal Ministero per i beni culturali e ambientali e già trasmessi al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

ART. 5.

(Approvazione del piano-programma).

1. Il piano-programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. Il piano così approvato è vincolante per tutti i soggetti interessati e per la sua attuazione, ove sia richiesta l'iniziativa integrata e coordinata di più soggetti, la regione propone la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza. Gli interventi individuati dal piano sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

2. Lo schema previsionale per i subbacini di cui alla predetta legge ha il valore e produce gli effetti di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Il piano-programma stabilisce i criteri per la erogazione, entro il limite di lire 100 miliardi annui, dei contributi in conto capitale, delle agevolazioni creditizie e delle agevolazioni fiscali, di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge, ed indica le competenze, le procedure e le modalità di attuazione delle sue previsioni, recuperando le indicazioni preliminari di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

4. Il piano-programma è sottoposto a revisione annuale, secondo le procedure previste per la prima approvazione.

ART. 6.

(Conferenze di servizio. — Compatibilità ambientale. — Attuazione degli interventi).

1. Per quanto riguarda la realizzazione delle opere di competenza dello Stato del piano-programma, il Presidente del Consigli dei ministri, o per sua delega il ministro competente, convoca entro dieci giorni dalla data di presentazione dei progetti, una conferenza cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni e approvazioni. Per la realizzazione di tutte le altre opere, la conferenza è convocata dal presidente della giunta regionale e in tal caso il giudizio di compatibilità ambientale, ove richiesto, viene espresso con applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 da parte della regione Lombardia in luogo del Ministero dell'ambiente, intendendosi sostituito il Ministro dell'ambiente con il presidente della giunta e garantendo, comunque, la partecipazione al procedimento di almeno un rappresentante del predetto ministro.

2. Le conferenze valutano i progetti esecutivi, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali e sulla base del giudizio di compatibilità ambientale espresso, e si esprimono entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale.

3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti: non sono comunque ammesse variazioni nelle aree dei parchi e delle riserve regionali.

4. Le opere sono appaltate dagli enti competenti secondo le procedure ordinarie ed accelerate di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, ed ai sensi della legge n. 80 del 1987. Per le opere di importo superiore a lire 3 miliardi, l'appalto deve avvenire a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e dell'articolo 46 del regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

5. Solamente in casi eccezionali di riscontrata imprevedibilità il soggetto competente può disporre l'affidamento ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati nel rispetto della legge n. 646 del 13 settembre 1982.

6. La regione Lombardia delega di norma l'attuazione degli interventi agli enti locali e loro consorzi.

ART. 7.

(Disposizioni varie).

1. Al fine di garantire i necessari elementi di conoscenza per l'elaborazione del piano-programma, gli organi e i servizi tecnici delle amministrazioni dello Stato, o da esse dipendenti, prestano la necessaria collaborazione a favore della regione Lombardia. Quest'ultima fornisce alle amministrazioni statali interessate gli elementi utili per l'acquisizione delle conoscenze necessarie.

2. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con la regione Lombardia, cura l'attivazione delle procedure per favorire l'erogazione di contributi e finanziamenti della Comunità economica europea per la realizzazione delle iniziative di ricostruzione e sviluppo socio-economico delle aree interessate dalla presente legge, assumendo, ove necessario, le iniziative relative alla predisposizione, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei progetti beneficiari dei suddetti contributi e finanziamenti.

3. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 1 ed entro il limite del controvalore in lire italiane fissato con proprio decreto dal Ministro del tesoro, è autorizzato il ricorso ai prestiti della Banca europea degli investimenti (BEI). L'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, dei predetti prestiti viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti stessi verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 1.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con la BEI una convenzione per stabilire le condizioni generali, i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di impiego e di ripartizione dei prestiti che il ministro del tesoro e gli altri soggetti da esso designati possono contrarre con la BEI ai sensi del comma 3.

5. Può, altresì, essere concessa, nei limiti dei fondi all'uopo accantonati sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la copertura del rischio di cambio nel caso di prestiti esteri o della Comunità economica europea stipulati per il finanziamento di interventi previsti dal piano-programma.

6. Tutti gli atti devono essere pubblici. Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad enti pubblici, società e privati in attuazione dei programmi dovranno essere resi noti mediante pubblicazione in una sezione speciale del *Bollettino Ufficiale* della regione Lombardia e della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. La regione Lombardia opererà d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano ai fini del necessario coordinamento territoriale.

ART. 8.

(Studi e ricerche).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, contenuto nella legge 19 novembre 1987, n. 470, è integrata di lire 7 miliardi per la redazione degli studi, delle indagini e ricerche necessari per l'adozione degli schemi di sub-bacino e in funzione del soddisfacimento dei fabbisogni cartografici e tecnici per la redazione del piano di bacino.

ART. 9.

(Disposizioni fiscali).

1. Alle nuove imprese artigiane ed industriali, ivi comprese quelle turistiche e ricettive, nonché quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che si insediano nei territori indicati nell'articolo 1 è concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, nonché, per lo stesso periodo di tempo, la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Per le imprese già esistenti nei detti territori alla data del 18 luglio 1987 l'esenzione e la riduzione d'imposta sono accordate per il reddito derivante dalla ricostruzione, dalla riattivazione, dall'ampliamento o dalla trasformazione delle strutture produttive. Le imprese che svolgono attività produttiva di redditi totalmente o parzialmente esenti ai sensi del presente comma devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tale attività. Le esenzioni previste dal presente comma decorrono dall'esercizio di entrata in funzione delle strutture produttive.

2. Relativamente ai redditi prodotti nel periodo di cui al comma 5 la parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle imprese o enti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, o che abbiano optato o optino per la tenuta della contabilità ordinaria, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti, nell'acquisto di attrezzature e macchinari nei territori di cui all'articolo 1 è esente dall'imposta locale sui redditi, dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere, degli impianti, dei macchinari ed attrezzature. Per ottenere la predetta esenzione i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Per i redditi prodotti negli anni 1987 e 1988 la domanda deve essere presentata con apposita istanza al competente ufficio per le imposte entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esenzione decade se il reinvestimento non è eseguito entro il secondo esercizio successivo alla dichiarazione.

3. Relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche le agevolazioni si applicano anche ai redditi prodotti in forma associata. In ogni caso le esenzioni e le riduzioni di imposta previste dai commi 1 e 2 si applicano limitatamente all'ammontare del reddito prodotto nei territori di cui all'articolo 1 e risultante dalla dichiarazione presentata dal contribuente.

4. I trasferimenti di terreni destinati ad insediamenti produttivi sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade da tali benefici qualora gli insediamenti produttivi per i quali l'agevolazione viene concessa non siano realizzati entro tre anni dall'acquisto. La realizzazione di detti insediamenti viene attestata dalla competente amministrazione comunale. Nei luoghi ove si eseguono i lavori di bonifica previsti dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, gli

atti di trasferimento di proprietà conclusi a scopo di ricomposizione fondiaria sono esenti da INVIM e soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. La rispondenza dell'atto alla finalità indicata è certificata dalla comunità montana competente per territorio. L'atto di trasferimento può essere rogato dal dipendente della comunità montana che svolge le funzioni di segretario.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si riferiscono alle iniziative poste in essere nel periodo dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre 1993.

6. Nei territori di cui all'articolo 1, l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, nonché il sovrapprezzo termico, si applicano alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo in ragione della metà, per un decennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

(Finanziamenti agevolati).

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*), alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonché a quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che realizzano investimenti nel periodo di cui all'articolo 4, comma 5, nei comuni delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, individuati ai sensi dell'articolo 1, possono essere concessi dagli istituti di credito a medio termine finanziamenti a tasso di interesse agevolato, pari al 25 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi, gli investimenti in materiali e, nella misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi, le scorte di materie prime e semilavorati.

2. L'importo dei finanziamenti non può essere inferiore a lire 100 milioni. La durata non può superare i dieci anni di cui al massimo tre di utilizzo e preammortamento.

3. I finanziamenti sono soggetti, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

4. La regione Lombardia concede all'istituto finanziatore, secondo modalità e procedure che saranno stabilite dalla regione stessa d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo in conto interessi pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

5. L'applicazione delle medesime agevolazioni è subordinata altresì alla assunzione dell'impegno da parte dell'impresa beneficiaria di esercitare l'attività per dieci anni.

6. Le provvidenze disposte con i programmi regionali non sono cumulabili con quelle previste allo stesso titolo da altre leggi statali e regionali.

ART. 11.

(Mutui Cassa depositi e prestiti).

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base del piano-programma e dei progetti operativi ai sensi della presente legge e secondo specifici accordi di programma stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e la regione Lombardia.

2. L'ammontare degli ammortamenti dei prestiti verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

ART. 12.

(Interventi nella regione Piemonte).

1. Per la formazione del piano-programma e la realizzazione delle opere nella provincia di Novara si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili. A tali fini ogni riferimento alla regione Lombardia della presente legge si intende effettuato alla regione Piemonte.

2. La regione Piemonte propone all'autorità di bacino i contenuti dello schema di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per quanto riguarda il sub-bacino del fiume Toce.

ART. 13.

(Contratti di formazione e lavoro e istituto di ricerca).

1. I contratti di formazione e lavoro stipulati per attività da compiersi nei territori di cui alla presente legge in forza dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono prorogati per un periodo massimo di tre anni. Alle relative occorrenze provvede la regione Lombardia nell'ambito del piano-programma di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), la regione Lombardia può procedere all'istituzione di un istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicate alle aree alpine. Le spese di impianto sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

ART. 14.

(Indennizzi).

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla corresponsione degli indennizzi definitivi relativi agli interventi di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, al cui onere si fa fronte nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dello stesso articolo 5-*quinquies*.

2. Ai fini del comma 1 sono considerate residenze principali le unità immobiliari:

a) non ultimate, di cui sia stato interamente realizzato il rustico, nei limiti della volumetria complessivamente autorizzata;

b) vuote, ma destinate a residenza principale;

c) non abitate in via permanente dal proprietario o affittuario già residente, perché residente o dimorante per ragioni di lavoro o impresa propria o dei familiari, in altro comune in Italia o all'estero;

d) adibite, oltre che ad abitazione, anche all'esercizio di attività artigianali e commerciali, anche se condotte da terzi.

3. Si considerano distrutti ai fini del comma 1 anche gli immobili che, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al medesimo comma 1, siano dichiarati inagibili, in via permanente, dalle competenti autorità in relazione ad ulteriori rischi idrogeologici.

4. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui ai commi precedenti, gli interessati debbono attestare l'importo del danno, mediante perizia giurata o atto notorio sotto la propria responsabilità, e l'avvenuta ricostruzione dell'immobile danneggiato o distrutto, mediante certificazione della competente autorità comunale.

5. Agli indennizzi relativi agli immobili ed unità immobiliari non adibiti a residenza principale, nonché agli indennizzi competenti ad altro titolo, non considerati dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, o da precedenti disposizioni, si provvede nella misura e con le modalità indicate nel piano-programma.

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1989-1991, pari a lire 250 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Desidero ringraziare il relatore, tutti i membri del Comitato ristretto ed i funzionari della Commissione per l'intenso lavoro svolto nella giornata di ieri e nella mattinata odierna. Da più parti è stata manifestata molta soddisfazione (non so se ciò valga per tutte le componenti politiche), per la nuova formulazione del testo che è stato praticamente riscritto.

Certamente il testo non potrà essere approvato prima della chiusura estiva, dovrà essere esaminato in settembre, alla ripresa dei lavori. Mi auguro che esso possa raccogliere un ampio, se non totale, consenso, anche perché le zone interessate attendono una risposta concreta da parte del Parlamento. Il lavoro svolto in sede di Comitato ristretto deve intendersi come diretto non a ritardare i nostri lavori, ma a predisporre un provvedimento valido, moderno e razionale.

Prima di dare la parola al relatore per l'illustrazione del testo unificato, desidero rivolgere un saluto al nuovo sottosegretario per i lavori pubblici, onorevole Curci, ed anche al suo predecessore, onorevole Marte Ferrari, augurandomi che nella sua attuale veste di sottosegretario per il bilancio e la programmazione economica tenga presenti le esigenze del « povero » Ministero dei lavori pubblici.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore*. Desidero illustrare ai colleghi che non hanno preso parte al Comitato ristretto il lavoro svolto con l'intenzione di conseguire un risultato che non si pretende perfetto, ma certamente utile, al fine di elaborare un testo più chiaro ed apprezzabile di quello predisposto dal Senato, anche in prospettiva delle future interpretazioni finalizzate alla sua attuazione.

Oltre ad aver introdotto modifiche concernenti il contenuto del provvedimento, si è anche elaborata una nuova formulazione, suddividendo il testo in varie parti riguardanti il riassetto idrogeologico (affrontando il problema della difesa del suolo), la programmazione socio-economica, gli oneri fiscali, i mutui agevolati, gli indennizzi ed infine la copertura finanziaria.

Nel testo del Comitato ristretto è stato inserito il riferimento relativo al fiume Oglio, trascurato nella precedente stesura. Si è aggiunta, inoltre, una norma (articolo 12) concernente quelle aree della regione Piemonte in cui, per evitare il ripetersi di danni ed inconvenienti analoghi a quelli verificatisi in Valtellina, si rendono necessari interventi di ripristino.

In sede di Comitato ristretto è stato previsto, nell'ambito del settore idrogeologico, un sub-bacino costituito dai fiumi Adda, Brembo e Oglio e dal lago di Como (articolo 3), che rappresenta un'anticipazione del piano di bacino istituito dalla legge n. 183 del 1989 per il fiume Po. Tutte le misure previste da tale legge saranno applicate, laddove si renda possibile, in sede di attuazione, a favore delle zone che ho indicato.

Per quanto riguarda il piano socio-economico, abbiamo mantenuto le misure già previste nel precedente testo, invertendone, però, l'ordine cronologico per rendere la normativa più comprensibile.

L'approvazione del piano-programma è uno dei punti sui quali vorrei richiamare l'attenzione della Commissione. L'articolo 5 del testo predisposto dal Comitato ristretto recita: « Il piano-programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. Il piano così approvato è vincolante per tutti i soggetti interessati e per la sua attuazione, ove sia richiesta l'iniziativa integrata e coordinata di più soggetti, la regione propone la conclusione tra i soggetti interessati di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza. Gli interventi individuati dal piano sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Lo schema previsionale per i sub-bacini di cui alla predetta legge ha il valore e produce gli effetti di cui all'articolo 17 della legge n. 183 del 1989. Il piano-programma stabilisce i criteri per la erogazione, entro il limite di lire cento miliardi annui, dei contributi in conto capitale, delle agevolazioni creditizie e delle agevolazioni fiscali, di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge, ed indica le competenze, le procedure e le modalità di attuazione delle sue previsioni, recuperando le indicazioni preliminari di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. Il piano-programma è sottoposto a revisione annuale, secondo le procedure previste per la prima approvazione ». È prevista, inoltre, all'articolo 6, l'istituzione di conferenze di servizi.

Al comma 2 dell'articolo 9, la percentuale prevista al terzo rigo è stata ridotta dal 70 al 50 per cento.

L'importo dei finanziamenti previsti al comma 2 dell'articolo 10 del nuovo testo non può essere inferiore a 100 milioni, anziché 60. La previsione di mutui della Cassa depositi e prestiti è rimasta inalterata (articolo 11), così come quella degli indennizzi di cui all'articolo 14.

All'articolo 12 figura una novità, perché si prevede l'intervento della regione Piemonte. Gli altri articoli non sono stati modificati.

Nel ringraziare, infine, gli uffici e i colleghi che hanno collaborato alla stesura del nuovo testo, che risulta notevolmente migliorato rispetto a quello che ci era pervenuto, ribadisco che intorno ad esso la Commissione potrebbe continuare i suoi lavori; pertanto, propongo di richiedere il parere delle Commissioni competenti.

PRESIDENTE. Il relatore Martuscelli ha formalmente richiesto che il nuovo testo sia trasmesso alle Commissioni competenti, per i rispettivi pareri.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SERGIO ANDREIS. Colleghi, quando, due giorni fa, il provvedimento è giunto dal Senato, sembrava che fosse immodificabile. Siamo invece pervenuti ad un testo che costituisce una base di discussione accettabile, al contrario di quello originario – e credo che questo sia un risultato comunque positivo – come i colleghi che hanno lavorato in sede di Comitato ristretto hanno potuto verificare: attraverso le modifiche apportate, che sono sostanziali, hanno preso atto delle considerazioni provenienti dal gruppo verde.

Il mio pensiero è che, nell'ambito del nuovo testo, esistano parti ancora migliorabili. Da una veloce lettura parrebbe che esista ancora il rischio che il provvedimento possa essere in qualche modo considerato come una sorta di diligenza sulla quale salire per scopi non nobili, anche se, ripeto, vi sono state modifiche strutturali auspicate dal nostro gruppo e recepite dai colleghi del Comitato ristretto.

In questo momento, preferisco non entrare nel merito, poiché l'articolato è piuttosto complesso. Inoltre, è indispensabile una riflessione su alcuni passaggi. In

ogni modo, voglio dare atto al relatore ed agli altri membri del Comitato ristretto del lavoro svolto (anche per sanare alcuni contrasti emersi in seno ad esso) e della saggezza che ha caratterizzato l'opera degli ultimi due giorni, che in questa sede desidero apprezzare. Preannuncio, comunque, che alla ripresa dei lavori parlamentari, quando potremo analizzare nel dettaglio il provvedimento, a nome del gruppo verde presenterò alcuni emendamenti. Sono comunque favorevole alla proposta del relatore di trasmettere il testo alle Commissioni competenti.

PRESIDENTE. Pur non avendo seguito i lavori del Comitato ristretto, ritengo che al termine della discussione si possa inviare il testo in esame alle Commissioni competenti per i relativi parere, i quali potranno essere esaminati alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

EUGENIO TARABINI. Desidero riallacciarmi alle affermazioni del collega Andreis per concordare con la sua proposta di inviare il testo in discussione all'esame delle Commissioni competenti per il parere, senza precludere la procedura di approvazione del provvedimento; infatti, le eventuali ulteriori modifiche potranno comunque essere proposte nell'ambito di un dibattito in cui ognuno faccia valere le proprie opinioni nel rispetto di quelle altrui. Esse, tuttavia, non dovranno essere tali da comportare la necessità di inviare nuovamente il testo in esame alle Commissioni competenti per il parere, nel momento in cui si dovrà procedere alla votazione finale del provvedimento.

Esaurite le premesse, desidero intrattenermi brevemente su alcuni aspetti particolari del testo in esame, che, a mio avviso, necessita ancora di alcuni ritocchi: per esempio, fino a poco tempo fa mancava un riferimento al fiume Oglio, che è stato inserito all'ultimo momento.

PRESIDENTE. Onorevole Tarabini, dal momento che non siamo in sede di Comitato ristretto, la prego di prendere in considerazione gli aspetti generali del provvedimento e non i dettagli.

EUGENIO TARABINI. Dal momento che ci troviamo nella condizione di inviare il provvedimento in discussione alle Commissioni competenti per il parere, ritengo opportuno precisarne con la massima puntualità il contenuto. Permangono, infatti, alcune lacune come, per esempio, quella relativa alle norme attinenti agli indennizzi, ai criteri di preferenza e alle agevolazioni all'industria.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore*. Le lacune segnalate dall'onorevole Tarabini sono già state colmate nel testo elaborato dal Comitato ristretto, il quale ha tenuto conto anche degli emendamenti presentati a suo tempo dal gruppo verde e dai deputati originari delle aree interessate dal provvedimento.

Certamente, dato che abbiamo avuto pochissimo tempo a disposizione, il testo elaborato non sarà perfetto. Ritengo, tuttavia, opportuno inviarlo per il parere alle Commissioni competenti, le quali potranno suggerirci alcuni miglioramenti che, però, non dovranno sconvolgere l'impianto generale del provvedimento.

Credo, infatti, che il testo in esame, nella sua attuale formulazione, possa ricevere l'adesione di tutte le parti politiche, ferma restando la possibilità di presentare, alla ripresa dei lavori parlamentari, eventuali emendamenti.

PRESIDENTE. Ricordo ancora una volta che quello presentato dal relatore deve essere considerato come testo-base per la discussione.

VINCENZO CIABARRI. Desidero in primo luogo ringraziare i componenti il Comitato ristretto per l'impegno profuso e la disponibilità dimostrata, che hanno consentito di pervenire ad un notevole miglioramento rispetto alla formulazione iniziale del provvedimento. Ciò conferma ancora una volta la validità dell'opinione espressa da coloro che hanno mosso rilievi critici al testo approvato dal Senato.

Da parte nostra, abbiamo sempre tenuto distinto il giudizio sui contenuti del provvedimento rispetto alla disponibilità

ad agevolarne il più possibile l'*iter*, soprattutto in considerazione del fatto che, per una precisa responsabilità del Governo, due anni dopo il verificarsi della calamità in Valtellina non è stata ancora approvata la relativa legge.

Pertanto, aderiamo alla proposta di inviare il testo in esame alle Commissioni competenti per il parere. Desidero, tuttavia, esprimere un giudizio sintetico sul lavoro svolto dal Comitato ristretto, grazie al quale quello che rischiava di essere un pessimo provvedimento potrebbe diventare una discreta legge. La mia parte politica mantiene, comunque, alcune riserve, in quanto una parte del testo in esame è suscettibile di ulteriori miglioramenti, pur avendo nel complesso, un carattere innovativo.

Ritengo, infatti, siano stati in gran parte superati i limiti che erano propri del testo approvato dal Senato (si trattava, in sostanza, della solita « leggina » *post*-calamità), soprattutto mediante il collegamento operato tra intervento straordinario e leggi ordinarie.

Non si può, inoltre, dimenticare che recentemente è stata approvata la legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo, che è strettamente collegata al provvedimento sulla Valtellina.

In conclusione, ritengo di non peccare di enfasi nell'affermare che il lavoro svolto negli ultimi giorni ci ha consentito di predisporre un impianto normativo nuovo e, in un certo senso, « paradigmatico » nell'ambito degli interventi legislativi conseguenti a calamità idrogeologiche. Queste, come è noto, presentano caratteristiche diverse rispetto a quelle legate ai terremoti. Ciò è per noi rassicurante e ci consentirà, alla ripresa dei lavori nel mese di settembre, di aderire alla richiesta di procedere rapidamente, fatta salva la facoltà di intervenire nel merito del provvedimento per introdurre ulteriori miglioramenti.

GIANCARLO GALLI. Desidero far presente, molto brevemente, che la disponibilità del gruppo democratico cristiano ad approvare il testo trasmessoci dal Senato era determinata dall'urgenza, da più parti espressa, di adottare una legge per la Valtellina. Però, come dice il proverbio « presto e bene raro avviene »; probabilmente, se ci troviamo nella situazione attuale, qualcuno ne ha la colpa, comunque si tratta di una *felix culpa* poiché ci ha consentito di modificare l'impianto complessivo di un provvedimento che appariva sostanzialmente superato, giacché non teneva conto della legge sulla difesa del suolo e non recepiva lo sforzo di conferire al testo un contenuto programmatico ed attuativo.

Ritengo che la Commissione debba dare atto al relatore e a tutti i rappresentanti della maggioranza di aver corrisposto alle richieste di miglioramento del testo, soprattutto in rapporto alle numerose esigenze di carattere ambientale. Mi sembra che il testo attuale, pur non essendo perfetto, compia grandi passi in avanti rispetto al passato.

Non credo che appartenere a quel ramo del lago di Como costituisca una colpa: non è vero che talune questioni – come le norme previste alla lettera *h)* dell'articolo 3 della legge n. 183 del 1989, che sono state ricomprese nell'articolo 3 del provvedimento – siano state affrontate con un'attenzione distorta al problema o comunque con atteggiamento troppo interessato. Uguale impegno dedichiamo anche a provvedimenti riguardanti altre aree d'Italia (penso, per esempio, all'Adriatico); particolare deve essere poi la nostra sollecitudine quando ci occupiamo di territori abitati.

DINO MAZZA. Desidero innanzitutto esprimere apprezzamento per il testo che insieme siamo riusciti a redigere, poiché esso appare sicuramente migliorativo rispetto al precedente, essendo collegato alla recente legislazione riguardante i temi ambientali e più rispondente alle reali esigenze del territorio e della popolazione.

Ciò nonostante, intendo segnalare che le aspettative degli abitanti della Valtellina erano diverse, in quanto essi speravano che i rappresentanti di quella zona

tornassero ai loro collegi con una legge approvata. Questo non è stato possibile, ma tale mancata approvazione si è risolta in un bene.

Desidero comunque invitare i componenti la Commissione, il presidente ed il Governo ad agire con la massima buona volontà – peraltro già manifestata in questa circostanza – e ad impegnarsi per ottenere al più presto un provvedimento definitivo per la Valtellina che da due anni – cioè dal momento del disastro – sta attendendo una legge organica. Non intendiamo invocare interventi a pioggia, ma esprimere la richiesta accorata di una legge organica e mirata.

Chiedo al presidente che, nel caso in cui la Commissione nei prossimi giorni sia convocata per altri motivi, valuti la possibilità di riprendere l'esame del provvedimento. Mi auguro comunque che a settembre questo venga considerato come uno dei primi impegni di lavoro da affrontare.

Ringrazio l'onorevole Tarabini per aver ricordato che la zona disastrata comprende, oltre al bacino dell'Adda, anche quello dello Spöl, importante torrente vicino a Livigno che grava sul bacino dell'Inn; si tratta di un bacino idrografico differente, che pertanto deve essere citato esplicitamente.

PRESIDENTE. Desidero sottolineare che l'ufficio di presidenza non ha mai assunto iniziative volte a ritardare l'*iter* del provvedimento in discussione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore*. Ringrazio gli onorevoli colleghi che sono intervenuti e posso assicurare che le loro osservazioni, nei limiti del possibile, saranno recepite nel testo.

Devo aggiungere – mi scuso per essermene dimenticato nel corso del mio intervento iniziale – che in sede di Comitato ristretto abbiamo accantonato la questione relativa al comune di Teglio (articolo 8 del testo trasmessoci dal Senato), per la quale non è stato raggiunto un orientamento univoco, in quanto l'evento calamitoso si è verificato nel 1983. Chiedo quindi ai colleghi qualche suggerimento nel caso ritenessero opportuno inserire la relativa norma nel testo.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo alla decisione assunta dalla Commissione di rinviare il provvedimento alle Commissioni di merito affinché esprimano il proprio parere.

Il Governo si dichiara disponibile a favorire un celere *iter* del provvedimento, che è largamente atteso. In sintonia con quanto dichiarato dal presidente, ritengo che occorra predisporre un testo in cui recepire le esigenze espresse, tenendo conto degli interventi già posti in essere. Mi sembra che la formulazione proposta dal relatore rappresenti un buon punto di partenza per la discussione, la quale verrà arricchita da ulteriori contributi che il Governo non mancherà di valutare.

PRESIDENTE. Propongo che sia adottato come testo per la discussione il testo unificato presentato dal relatore.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il testo sarà dunque trasmesso alle competenti Commissioni, per l'espressione del prescritto parere.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Nel ringraziare, anzitutto, gli stenografi per il loro lavoro sempre attento, i colleghi e tutti i componenti gli uffici della Commissione, auguro a tutti buone vacanze.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 26 settembre 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO